

(N. 2306-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1952
modificato della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1952 (V. Stampato N. 2839)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1952

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le domande di contributo previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le domande di contributo previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

Art. 2.

L'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:

« Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ».

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.